

Delibera n.10/10/CONS

Ordinanza ingiunzione alla società BT Italia S.p.A. per la violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo n. 259/2003 e dell'articolo 17, comma 6, della delibera n. 4/06/CONS, come modificato dalla delibera n. 274/07/CONS

l'Autorità

NELLA riunione del Consiglio del 20 gennaio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e comma 31;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione Tutela dei Consumatori, n. 43/09/DIT del 9 settembre 2009, notificato in data 10 settembre 2009, con il quale è stata contestata alla società BT Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con l'articolo 17, comma 6, della Delibera n. 4/06/CONS, come modificato dalla Delibera n. 274/07/CONS, per non aver fornito idonea documentazione contrattuale attestante l'avvenuta acquisizione del consenso del Sig. XXXX, intestatario delle utenze nn.xxxx e xxxx, in ordine all'attivazione su di esse del servizio di *unbundling local loop* e al conseguente distacco dalla rete di Telecom Italia S.p.A.;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione contestata, non avendo la società BT Italia S.p.A. fornito alcuna prova da cui risulti il consenso del sig. XXXX all'attivazione sulle utenze nn. xxxx e xxxx, a lui intestate, del servizio di *unbundling local loop* e, per l'effetto, di procedere ad irrogare la sanzione prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1

agosto 2003, n. 259, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentottantamila);

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va tenuto conto che l'attivazione del servizio di *unbundling local loop* da parte della società BT Italia S.p.A., senza aver preventivamente acquisito una esplicita manifestazione di volontà dell'utente in tal senso, ha inciso sulla libertà negoziale di quest'ultimo, compromettendo il suo diritto di scelta in ordine alla controparte contrattuale. Va considerato, tuttavia, che trattasi della prima contestazione relativa alla summenzionata fattispecie mossa alla società BT Italia S.p.A.;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va rilevato che BT Italia S.p.A. ha provveduto ad attivare la procedura di rientro in Telecom Italia S.p.A., con riferimento alle summenzionate utenze, in data 6 maggio 2009, a fronte di una richiesta formulata dall'utente nel febbraio del 2009;

- riguardo alla personalità dell'agente, la società BT Italia S.p.A. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la corretta attivazione dei servizi di accesso disaggregato mediante previa ordinazione;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la situazione patrimoniale della società BT Italia S.p.A. è tale da far ritenere la sanzione in misura del minimo sufficientemente afflittiva;

RITENUTO, alla luce delle summenzionate considerazioni, di determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila);

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITE le relazioni dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società BT Italia S.p.A., con sede legale in Milano, in Via Tucidide, 56, 20134, il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila) per la violazione contestata, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la predetta società a non porre in essere ulteriori violazioni dell'articolo 70, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e dell'articolo 17, comma 6, della Delibera n. 4/06/CONS, come modificato dalla Delibera n. 274/07/CONS;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 10/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 10/10/CONS".

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 20 gennaio 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per visto di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola